

(«Ius Ecclesiae» 8 (1996) 713-729)

IL GOVERNO DELLA CHIESA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE ROMANA E L'ELEZIONE DEL
ROMANO PONTEFICE

Jesús Miñambres

Sommario: Premessa. — I. *Il governo della Chiesa universale durante la vacanza della Sede Apostolica.* — 1. Soggetto attivo: il collegio dei cardinali e la curia romana. — 2. L'organizzazione peculiare. — 3. Alcune materie specifiche di questo periodo. — 4. L'ufficio del camerlengo. — II. *L'elezione del Romano Pontefice.* — 1. Suffragio attivo e suffragio passivo. — 2. Il conclave. — 3. Il segreto. — 4. La procedura dell'elezione. — 5. Insediamento dell'eletto.

Premessa

Il 22 febbraio del 1996 è stata pubblicata la cost. ap. *Universi Dominici gregis* circa la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice¹, che costituisce la legge speciale «per tali circostanze» (can. 335 CIC e can. 47 CCEO), richiesta dai due codici canonici. In queste pagine, cercheremo di mettere di rilievo alcuni aspetti di questa norma, soprattutto per contrasto con la precedente di Paolo VI, del 1 ottobre 1975, la cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*², alla quale somiglia molto sia nella struttura, sia anche nel contenuto delle prescrizioni.

Prima di entrare negli argomenti concreti trattati dalla legge, sembra opportuno tentare di inquadrarla all'interno dell'ordinamento canonico generale. In questo senso, ci pare che la costituzione apostolica debba essere intesa e interpretata come legislazione universale del più alto livello —equivalente al rango costituzionale nelle legislazioni statali—, anche se di contenuto limitato, e perciò speciale. In mancanza di una costituzione canonica formale, la costituzione materiale della Chiesa si formalizza in leggi di questo tipo; infatti, la norma che prevede la nomina della più alta carica

¹ Cf. AAS 88 (1996) 305-343; d'ora in avanti UDG.

² Cf. AAS 67 (1975) 609-645 (RPE). Abbiamo avuto occasione di servirci di un dattiloscritto del prof. J.I. ARRIETA, *L'elezione del Romano Pontefice nel vigente sistema elettorale canonico*, destinato a una presentazione della legge nella Pontificia Università del Laterano, dal quale abbiamo attinto alcune idee. Inoltre, abbiamo utilizzato anche un nostro commento alla UDG pubblicato in J.I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano 1996.

nella società ecclesiale non può non essere considerata di rango costituzionale³. Quanto poi alla "specialità" sembra si attribuisca tale qualifica alle leggi, universali o particolari, che affrontano un concreto argomento o riguardano un gruppo di persone individuato su base diversa dal territorio⁴. La norma sulla sede apostolica vacante si pone, quindi, come legge universale speciale di livello costituzionale.

Per quanto riguarda la competenza per emanare una tale legislazione, nel caso che ci occupa lo stesso *proemio* della legge ribadisce più volte essere di spettanza del Romano Pontefice: «Indiscusso, in verità, appare il principio per cui ai Romani Pontefici compete di definire, adattandolo ai cambiamenti dei tempi, il modo in cui deve avvenire la designazione della persona chiamata ad assumere la successione di Pietro nella Sede Romana». E, infatti, la *Universi Dominici gregis* si pone, dall'inizio, in continuità con tutta la legislazione precedente riguardante la configurazione legislativa della provvista dell'ufficio primaziale⁵.

I. Il governo della Chiesa universale durante la vacanza della Sede Apostolica.

Il can. 335 CIC stabilisce che «mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita (...) si osservino le leggi speciali emanate per tali circostanze». La legge che commentiamo riguarda soltanto la prima ipotesi, quella della sede vacante; per la situazione di sede «totalmente impedita» non vi sono, invece, indicazioni normative specifiche nell'ordinamento canonico⁶. E, comunque, la situazione di vacanza della sede viene percepita

³ Su questi argomenti ci si è soffermati in un convegno avutosi a Venezia, i cui atti sono stati pubblicati recentemente in AA.VV., *Diritto 'per valori' e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996.

⁴ Cf. J. OTADUY, *Comentario al c. 20*, in AA.VV., *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, I, Pamplona 1996, p. 405-407.

⁵ «I Sommi Pontefici, nel corso dei secoli, hanno considerato loro preciso dovere, non meno che specifico diritto, quello di regolare con opportune norme l'ordinata elezione del Successore» (*proemio* UDG). Non ci soffermeremo qui nell'indicazione delle successive leggi speciali che hanno regolamentato l'elezione del Romano Pontefice nella storia; per quelle emanate in questo secolo si può vedere il riassunto fatto dal *proemio* dell'UDG con le relative note in calce; per un riassunto della storia precedente, fino all'inizio del novecento, cf. X. WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*, II, Romae 1943³, nn. 408-423, p. 471-485.

⁶ Per gli speciali connotati teologici ed ecclesiali della diocesi di Roma, non sembra le possano essere applicate le norme riguardanti la sede episcopale impedita: cann. 412-415

dall'ordinamento come anomala e da superarsi al più presto⁷

1. *Soggetto attivo: il collegio dei cardinali e la curia romana*

Per la situazione di vacanza, la *Universi Dominici gregis* stabilisce che il governo della Chiesa, «per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili», spetta al collegio dei cardinali (cf. n. 2 UDG). Nelle restanti ipotesi (affari straordinari, rimandabili, ecc.) «il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione» (n. 1 UDG). Questo è il principio generale che regge il governo della Chiesa universale durante la vacanza della sede romana, principio espresso anche dai codici: «Sede romana vacante (...), nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine» (can. 335 CIC e can 47 CCEO). In quest'ambito non ci sono state novità rilevanti nei confronti della normativa precedente, ma può essere utile riproporre alcuni particolari.

Il legislatore precisa che il collegio dei cardinali non gode di potestà legislativa (cf. n. 4 UDG), tranne che in relazione al governo dello Stato Vaticano, per il quale può emanare decreti in casi di urgente necessità e soltanto per la durata della vacanza (cf. n. 23 UDG)⁸. Gode, invece, il collegio, di potestà interpretativa nei casi dubbi, potere che esercita collegialmente decidendo per maggioranza semplice dei presenti (cf. n. 5 UDG).

La materia giudiziaria continua ad essere trattata dalle entità vicarie della curia romana che abitualmente compiono tali mansioni, vale a dire la Segnatura apostolica e la Rota romana (cf. n. 26 UDG).

Il potere amministrativo, esecutivo, di governo, rimane nei relativi organi

CIC. Comunque, probabilmente si dovrà ricorrere ad esse per analogia (cf. can. 19 CIC; cf. anche E. MOLANO, *Comentario al can. 332*, in AA. VV, *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, II, cit., p. 575-577), servendosi anche, dove applicabili, delle indicazioni della UDG.

⁷ Tale preoccupazione si manifesta anche nell'estensione stessa delle due parti della UDG; la prima, riguardante appunto la vacanza della sede, si sviluppa in 32 numeri, dei quali sette dedicati alle esequie del Pontefice; la seconda, invece, sull'elezione del Romano Pontefice, occupa gli altri sessanta numeri, e scende spesso in particolari molto minuti.

⁸ Così anche il n. 1 della *Legge fondamentale della Città del Vaticano*: «Durante la Sede vacante, gli stessi poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) appartengono al Sacro Collegio, il quale potrà emanare disposizioni legislative soltanto in caso di urgenza e da avere effetto non oltre la durata della vacanza, salvo che siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della sacre costituzioni» (in AAS I Suppl. (1929) n. 1, p. 1).

vicari della curia per quanto riguarda «le facoltà ordinarie proprie di ciascun Dicastero» (n. 25 UDG), che tratteranno collegialmente sotto la guida dei rispettivi segretari (cf. art. 6 comma 2 cost. ap. *Pastor bonus*⁹). Non si potrà provvedere, invece, per le materie o nei casi in cui si richieda l'intervento dell'assemblea plenaria o di quella ordinaria del dicastero stesso, giacché alla vacanza della sede i capi dei dicasteri e i loro membri cessano dall'ufficio (cf. n. 14 UDG), né si potranno risolvere gli affari per i quali si usano facoltà abituali del capo dicastero o delega di potestà. Vi è qui una piccola differenza con la legge precedente che parlava soltanto delle congregazioni; oggi, invece, in conformità con la legge sulla curia romana, nel riferirsi alle facoltà ordinarie si utilizza il concetto più largo di dicastero, comprendente anche i pontifici consigli, i tribunali e gli uffici (cf. art. 2 § 1 PB). L'esercizio della potestà ordinaria di governo di ciascun dicastero è guidato dal cardinale camerlengo con la collaborazione di due organismi specifici per questo periodo, che agiscono in modo collegiale: la congregazione particolare e la congregazione generale dei cardinali.

2. L'organizzazione peculiare

Alla congregazione generale «devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica», con la facoltà di astenersi di quelli che non sono elettori (n. 7 UDG). Ad essa spetta, fra l'altro, la risoluzione delle questioni più gravi o controverse che non possano essere differite, normalmente mediante la "ricostruzione" del dicastero cessato per l'affidamento «al Cardinale che era Prefetto fino alla morte del Pontefice, o all'Arcivescovo fino ad allora Presidente, e agli altri Cardinali dello stesso Dicastero, al cui esame il Pontefice defunto le avrebbe probabilmente affidate» (n. 25 UDG). In questi casi, le loro risoluzioni valgono fino all'elezione del nuovo Pontefice (cf. *ibid.*). Tuttavia, la decisione di procedere in questo modo spetta alla congregazione generale stessa, che dovrà decidere per maggioranza, mediante voto segreto (cf. n. 10 UDG). L'unica novità riguardo ai compiti della congregazione generale nei confronti della legge di Paolo VI è l'esemplificazione delle materie indilazionabili fatta fra parentesi al n. 25 UDG: «tra l'altro, i casi *in articulo mortis* per le dispense che il Sommo Pontefice suole concedere».

«La Congregazione particolare è costituita dal Cardinale Camerlengo di

⁹ Cf. AAS 80 (1988) 841-910 (d'ora in poi, PB).

Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun Ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma. L'ufficio di questi tre Cardinali, detti Assistenti, cessa al compiersi il terzo giorno, ed al loro posto, sempre mediante sorteggio, ne succedono altri con il medesimo termine di scadenza anche dopo iniziata l'elezione» (n. 7 UDG). Quest'ultima precisazione dell'avvicendamento dei cardinali anche dopo l'inizio dell'elezione è nuova rispetto alla legge precedente (cf. n. 7 RPE). La congregazione particolare decide «solamente le questioni di minore importanza, che si presentano giorno per giorno o momento per momento» (n. 8 UDG), coordinando e dirigendo il lavoro dei dicasteri, vagliando le diverse questioni per decidere quali debbano essere considerate di maggiore importanza e, nel caso che non possano essere rimandate, inoltrandole alla congregazione generale, ecc. Inoltre, la congregazione particolare deve «curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede» (n. 17 UDG).

All'inizio della riunione elettiva, la congregazione generale viene sostituita dall'assemblea degli elettori (cf. n. 7 UDG) per il disbrigo delle questioni più importanti. La congregazione particolare, invece, come abbiamo già detto, prosegue nell'esercizio delle sue funzioni. Questa continuità dopo l'inizio della seduta elettorale implica necessariamente che l'isolamento degli elettori dovrà ammettere gradi diversi, giacché i quattro componenti la congregazione particolare devono continuare a conoscere e risolvere gli affari ordinari ed, eventualmente, a rimandare gli altri all'assemblea degli elettori. Anche se la legge non ne fa cenno, è necessario, per il governo universale della Chiesa, che l'organo deputato a dirigere il lavoro e a vagliare le diverse questioni da proporre eventualmente all'assemblea degli elettori sia opportunamente informato dei problemi che sorgono. Il problema, comunque, si poneva già con la *Romano Pontifici eligendo*.

3. Alcune materie specifiche di questo periodo

A parte la classificazione degli affari in ordinari e straordinari, rimandabili e indilazionabili, di minore o di maggiore importanza, la *Universi Dominici gregis*, alla stregua di quanto già faceva la *Romano Pontifici eligendo*, tratta anche alcuni ambiti materiali peculiari del periodo di vacanza della sede e li assegna a diversi ufficiali od organismi. Abbiamo già menzionato la funzione di interpretazione della legge stessa, affidata al collegio dei cardinali per maggioranza (cf. n. 5 UDG).

La funzione che potremmo denominare informativa ricade sotto la responsabilità precipua del cardinale camerlengo, con l'aiuto della

congregazione particolare. Infatti, la nuova legge ha attribuito al camerlengo, anziché al prefetto della casa pontificia com'era nella normativa precedente (cf. n. 19 RPE), l'obbligo di informare il decano dei cardinali della morte del Pontefice (cf. n. 17 UDG), affinché questi possa convocare il conclave; al camerlengo spetta anche dare alla congregazione generale «le comunicazioni ritenute necessarie o opportune» (n. 11 UDG). Abbiamo già menzionato anche la sua funzione di tramite per gli affari di governo fra gli organismi vicari della curia e i cardinali, benché non esplicitamente raccolta nel testo legale. Ma la sua responsabilità d'informazione non si esaurisce nel raccogliere notizie; deve anche verbalizzare le votazioni (cf. n. 71 UDG; n. 73 RPE), vigilare sulla riservatezza dell'elezione (cf. n. 55 UDG e lo stesso numero della RPE), ecc., tutti compiti più o meno riguardanti la comunicazione fra gli elettori ed il mondo esterno che lo costituiscono in garante della libertà dell'elezione stessa e della continuità del governo universale della Chiesa durante questo periodo di eccezione. L'annuncio al popolo dell'avvenuta elezione e del nome dell'eletto è, invece, come da tradizione, di spettanza del cardinale proto-diacono (cf. n. 89 UDG; n. 89 RPE; can. 355 § 2 CIC; ecc.).

La preparazione dell'elezione prima dell'inizio del conclave in senso proprio è stata alquanto mutata dalla nuova legge in alcuni particolari¹⁰. Si mantiene però la competenza generale in materia della congregazione generale dei cardinali (cf. n. 13 UDG). In ogni caso, gli organi abituali del collegio dei cardinali continuano nel disbrigo delle loro funzioni collegiali: la convocazione del collegio spetta al decano (cf. n. 19 UDG), la presidenza delle riunioni al decano o al vicedecano (cf., ad es., n. 9 UDG), il segretario del collegio funge da segretario della riunione elettiva (cf. n. 46 UDG), ecc.

4. *L'ufficio del camerlengo*

Fra i cardinali capo dicastero che non cessano dall'ufficio alla morte del Pontefice (cf. n. 14 UDG) s'annovera il «camerlengo di Santa Romana Chiesa» preposto all'Ufficio "Camera Apostolica" della curia romana (cf. art. 171 § 1 PB). Abbiamo già notato come la direzione e il coordinamento del

¹⁰ Ad esempio, si costituisce soltanto una commissione di cardinali per la predisposizione dei locali e la sistemazione degli alloggi (cf. n. 13, c UDG) e non più due commissioni diverse, si stabilisce la predica di due meditazioni (cf. n. 13 d UDG) che prima non si tenevano, la compilazione del preventivo delle spese occorrenti per la gestione della sede vacante si demanda ad organismi tecnici (cf. n. 13 e UDG) e non più agli stessi cardinali, ecc.

governo centrale della Chiesa durante la sede vacante spetti a lui, in azione collegiale con le congregazioni dei cardinali. Viene, quindi, a costituirsi, per tale periodo, un ufficio unipersonale di vertice che si colloca al livello più alto del governo ecclesiastico, giacché gli organi ordinari dell'autorità suprema nella Chiesa non possono agire in tale periodo: non c'è Romano Pontefice, e il collegio episcopale, sprovvisto del suo capo, non esiste come soggetto della suprema potestà (cf. can. 336 CIC). Tuttavia, il camerlengo non subentra nell'esercizio della potestà suprema; la sua è piuttosto la condizione di un amministratore fiduciario dei diritti e dei beni ecclesiastici. E, d'altronde, non ha nemmeno potere decisionale proprio, dovendo agire sempre collegialmente nelle entità già menzionate, vale a dire la congregazione particolare per le questioni ordinarie e la congregazione generale per quelle più gravi e indilazionabili. Tale stile collegiale di governo è più esplicito nella nuova legge di quanto non lo fosse prima (si comparino, ad es., i numeri 19 delle due cost. ap.).

La *Universi Dominici gregis*, come già faceva la legge precedente, stabilisce la condizione di amministratore del camerlengo in modo esplicito per quanto riguarda i beni e i diritti temporali (cf. n. 17). Ma già la cost. ap. sulla curia romana *Pastor bonus*, nel delineare in generale le mansioni della camera apostolica e del camerlengo, fa riferimento esclusivamente alla situazione di sede vacante (cf. n. 171 PB) e stabilisce che «è diritto e dovere del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa di richiedere, anche per mezzo di un suo delegato, da tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano eventualmente in corso, e di richiedere, altresì, dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede il bilancio generale consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno seguente. Egli è tenuto a sottoporre tali relazioni e computi al Collegio Cardinalizio» (art. 171 § 2 PB).

Il camerlengo è, dunque, il direttore del lavoro di governo a livello universale, nonché l'amministratore dei beni e dei diritti della Santa Sede. Perciò, la legge prevede la possibilità che l'ufficio sia vacante in contemporanea alla vacanza della Sede Apostolica e determina il modo di provvederlo di titolare al più presto, mediante elezione da parte dei cardinali elettori, nonché la sua supplenza finché non avverrà la provvista, supplenza che spetta al decano del collegio (cf. n. 15 UDG). La dicitura è molto simile a quella della legge precedente, ma la determinazione che soltanto i

cardinali elettori partecipano all'elezione del camerlengo è nuova; infatti, la *Romano Pontifici eligendo* conferiva suffragio attivo a tutti i cardinali presenti alla congregazione generale (cf. n. 15 RPE). Non si spiega però, e nemmeno riesce facile avventurare una ragione, il perché di tale cambiamento, che introduce una difficoltà maggiore nella gestione delle riunioni della congregazione generale previe all'inizio dell'elezione. La legge non ha preso in considerazione un'altra possibilità, per la verità piuttosto remota ma facilitata da una certa prassi curiale recente di non accettare le dimissioni al settantacinquesimo anno d'età (cf. art. 5 § 2 PB), e cioè la possibilità che il camerlengo in carica abbia più di ottanta anni e quindi non possa partecipare all'elezione. Nell'ipotesi si verrebbe a creare una situazione piuttosto imbarazzante¹¹.

II. *L'elezione del Romano Pontefice*

La seconda parte della costituzione apostolica riguarda l'elezione del nuovo Romano Pontefice. In essa si trovano le principali novità della *Universi Dominici gregis* nei confronti della legge precedente, sia perché cambia il concetto di conclave, sia per la discontinuità fisica tra il luogo di residenza degli elettori e quello delle operazioni elettive, sia per l'abrogazione di alcuni modi di fare l'elezione, ecc. Ma tentiamo di inquadrare questi aspetti nella sistematica generale dell'elezione del Papa, tale quale è stata delineata nella nuova norma.

1. *Suffragio attivo e suffragio passivo*

La provvista dell'ufficio del Romano Pontefice si fa per elezione costitutiva o collativa (cf. can. 332 § 1 CIC e can. 44 § 1 CCEO) che non ha bisogno di conferma, ma si perfeziona con l'accettazione dell'eletto (cf. can. 178 CIC)¹². Viene confermata così la tradizione di provvedere l'ufficio primaziale

¹¹ Anche se si tratta di ipotesi poco probabile, ci pare che l'unica soluzione possibile, se si verificasse, sarebbe quella di presentare le dimissioni immediatamente al collegio dei cardinali, che potrebbe poi procedere in conformità al n. 15 UDG. Ad ogni modo, sembra opportuno essere attenti ad accettare le dimissioni, almeno del cardinale camerlengo, appena presentate o, comunque, prima degli ottant'anni.

¹² Per alcune interessanti considerazioni storiche sull'utilizzazione del sistema elettivo nella Chiesa rapportate alle loro conseguenze dogmatiche, cf. J. GAUDEMET, *La participation de la communauté au choix de ses pasteurs dans l'Église latine. Esquisse historique*, in «Ius canonicum» 14 (1974) 308-326; J. GAUDEMET, *Les élections dans l'Église latine des origines au XVI^e siècle*, Paris 1979; G. OLIVERO, *Lineamenti del diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, in «Studi in onore di Vincenzo Del Giudice», vol. II,

per elezione: «è dottrina di fede che la potestà del Sommo Pontefice deriva direttamente da Cristo, di Cui egli è Vicario in terra, è pure fuori dubbio che tale supremo potere nella Chiesa gli viene attribuito "con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale"».

Sul diritto di suffragio passivo (la possibilità di essere, cioè, eletti, almeno teoricamente) non vi sono stati cambiamenti. Godono di tale diritto tutti i fedeli cattolici, come si desume dai numeri 88-90 UDG. Comunque, di solito, la scelta degli elettori ricade su uno di loro, ed è anche questa l'ipotesi considerata più frequente dal legislatore che ritiene eccezionale sia la possibilità che l'eletto non sia vescovo¹³, sia quella che si trovi fuori della Città del Vaticano (cf. n. 90 UDG).

Il diritto di suffragio attivo spetta unicamente ai cardinali non ottantenni (cf. n. 33 UDG), che non si rifiutino «di entrare nella Città del Vaticano per attendere ai lavori dell'elezione» (n. 40 UDG). La nuova legislazione ha cercato una maggiore certezza del diritto, anche nella configurazione del collegio elettore. Così, se la *Romano pontifici eligendo* conferiva suffragio attivo a quei cardinali che «al momento dell'ingresso in conclave» non abbiano ancora compiuto gli ottanta anni (cf. n. 33 RPE), la nuova cost. ap. stabilisce che tale diritto spetta soltanto a coloro i quali «prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante» non siano ancora ottantenni (cf. n. 33 UDG). Con questa modifica, la composizione del corpo elettorale rimane fissata all'avvenimento di un fatto oggettivo, evitando ogni possibile tentativo di mutarla, anche se soltanto in pochi elementi e per motivi di diversa portata, durante la vacanza della sede, conferendo cioè una maggiore certezza al diritto di suffragio.¹⁴

Milano 1953, p. 207-270; E. RUFFINI, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Milano 1987². Nelle Chiese orientali l'elezione continua ad essere il sistema di provvista preponderante: cf. R. METZ, *La désignation des évêques dans le droit actuel: étude comparative entre le Code latin 1983 et le Code oriental de 1990*, in «Studia canonica» 27 (1993) 321-334. Per considerazioni tecniche riguardanti la qualifica dell'elezione come costitutiva, si veda il mio *Comentario a los cann. 178-179*, in AA.VV., *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, I, cit., p. 1016-1020.

¹³ Paolo VI, nel m. p. *Cum gravissima* del 15 aprile 1962 (AAS 54 (1962) 253-256) stabilì l'obbligo di ricevere l'ordinazione episcopale per i cardinali, norma raccolta dopo nel can. 351 § 1 CIC.

¹⁴ «Confermando, pertanto, la norma del vigente Codice di Diritto Canonico (cfr can. 349 C.I.C.), nella quale si rispecchia l'ormai millenaria prassi della Chiesa, ribadisco ancora una

L'individuazione del collegio elettore nel collegio dei cardinali proviene dagli inizi del secondo millennio della storia della Chiesa. A quel tempo, il collegio cardinalizio rappresentava il clero romano che eleggeva il suo capo, come accadeva in tante altre diocesi del mondo. Oggi, però, non sembra che tale rappresentanza possa più essere attribuita ai cardinali, molti dei quali non romani e scelti da ogni dove (cf. can. 356), nemmeno in un senso morale. Il fatto che i cardinali siano tutti vescovi e che per la loro nomina si miri anche all'universalità nella composizione del collegio potrebbe permettere di affermare un collegamento con il collegio episcopale, mettendo l'accento più sul versante universale dell'ufficio primaziale e su quello di capo del collegio episcopale che sulla natura diocesana del suo ufficio. Certamente, quegli aspetti sono inseparabili nell'ufficio stesso —non è capo del collegio o centro della comunione chi non è vescovo di Roma—, ma affrontarli uno alla volta permette di vedere un'evoluzione nella storia dell'elezione nel senso prima indicato¹⁵. Non potendo in queste pagine approfondire tale evoluzione, che appuntiamo soltanto per ulteriori studi, fermiamoci al fatto formale che il legislatore ha concesso diritto di suffragio attivo nell'elezione del Romano Pontefice al collegio dei cardinali.

Nella regolamentazione di tale diritto di eleggere, la *Universi Dominici gregis* ha soppresso l'indicazione della legge precedente sulla sospensione delle censure ai fini di partecipare all'elezione (cf. n. 35 RPE). La norma vigente, con dicitura più generale, riesce meno chiara in quanto si limita a segnalare che «nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto» (n. 35 UDG). Ora, ci si potrebbe domandare se un cardinale scomunicato è un "cardinale elettore" dal momento che la scomunica impedisce allo scomunicato «di esercitare

volta che il Collegio degli elettori del Sommo Pontefice è costituito unicamente dai Padri Cardinali di Santa Romana Chiesa» (*proemio* UDG).

¹⁵ Anche dal *proemio* della UDG si potrebbe trarre conferma di quanto affermato: «il Collegio degli elettori del Sommo Pontefice è costituito unicamente dai Padri Cardinali di Santa Romana Chiesa. In loro s'esprimono, quasi in mirabile sintesi, i due aspetti che caratterizzano la figura e l'ufficio del Romano Pontefice: *Romano*, perché identificato nella persona del Vescovo della Chiesa che è in Roma e, quindi, in rapporto stretto con il Clero di questa Città, rappresentato dai Cardinali dei titoli presbiterali e diaconali di Roma, e con i Cardinali Vescovi delle Sedi suburbicarie; *Pontefice della Chiesa universale*, perché chiamato a fare visibilmente le veci dell'invisibile Pastore che guida l'intero gregge ai pascoli della vita eterna. L'universalità della Chiesa è, peraltro, ben raffigurata nella composizione stessa del Collegio Cardinalizio, che raccoglie Porporati di ogni continente».

funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo» (can. 1331 § 1 CIC).

La costituzione apostolica prevede anche, come già faceva la legge precedente, la perdita del diritto di suffragio attivo conseguente alla condotta del soggetto nei confronti dell'elezione stessa: «Se, per caso, qualche Cardinale avente diritto al voto rifiutasse di entrare nella Città del Vaticano per attendere ai lavori dell'elezione o in seguito, dopo che essa è cominciata, si rifiutasse di rimanere per adempiere al suo ufficio, senza manifesta ragione di malattia riconosciuta con giuramento dai medici e comprovata dalla maggior parte degli elettori, gli altri procederanno liberamente alle operazioni dell'elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente» (n. 40 UDG).

2. Il conclave

La nuova normativa sull'elezione del Romano Pontefice ha coniato un nuovo concetto di conclave. Già nel *proemio* si avverte che, se da una parte si vuole conservare il nome e l'istituzione stessa del conclave, dall'altra non si possono non introdurre delle modifiche che ne permettano l'adeguamento alle nuove esigenze previste dalla legge stessa¹⁶. La cost. ap. *Romano Pontifici eligendo* di Paolo VI definiva il conclave come «gli ambienti ben determinati, aventi quasi il carattere di sacro ritiro, dove, invocato lo Spirito Santo, i cardinali elettori eleggono il Sommo Pontefice, e dove essi e gli altri ufficiali e addetti, nonché gli eventuali conclavisti, dimorano notte e giorno fino all'avvenuta elezione, senza alcun rapporto con persone o cose estranee» (n. 42). La *Universi Dominici Gregis*, invece, prevedendo la discontinuità fisica tra il luogo di residenza degli elettori e quello della seduta elettiva, non poteva ritenere la precedente concezione "fisica" del conclave. Perciò, anche se la legge determina pure i luoghi di residenza degli elettori e quelli nei quali si svolgono le operazioni del voto (cf. n. 41 UDG), il conclave ha cambiato significato, passando ad essere piuttosto la riunione stessa degli elettori e non la sede materiale dell'elezione¹⁷.

¹⁶ «... ne confermo con questa Costituzione la permanenza nella sua struttura essenziale [del conclave], apportandovi tuttavia alcune modifiche, così da adeguare la disciplina alle esigenze odierne» (*proemio* UDG).

¹⁷ Perciò si può notare una sensibile diminuzione del numero di volte in cui il legislatore adopera il termine «conclave», così come il fatto che la legge non parli più di inizio del conclave ma di inizio delle operazioni dell'elezione (cf., ad esempio, n. 43 UDG), ecc.

Caratteristica rilevante del conclave è l'isolamento voluto dal legislatore¹⁸ che, per la discontinuità fra il luogo di residenza degli elettori e quello dell'elezione in senso proprio, ha richiesto i maggiori adattamenti nei confronti della legge precedente. Si stabilisce, ad esempio, che tutto il territorio della Città del Vaticano e l'attività degli uffici in esso operanti dovranno essere regolati in modo di garantire la riservatezza dell'elezione e «in particolare si dovrà provvedere che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno mentre saranno trasportati dalla *Domus Sanctae Marthae* al Palazzo Apostolico Vaticano» (n. 43 UDG). Cambia anche la procedura di riscossione dei suffragi degli eventuali elettori infermi, giacché gli «infirmarii» dovranno essere «debitamente accompagnati» per adempiere alle loro funzioni (cf. n. 67 UDG)¹⁹.

Comunque, il conclave stesso conserva il suo tradizionale carattere sacro e la legge contiene non pochi riferimenti alla preghiera²⁰. Le norme sull'inizio dell'elezione (Parte II, capitolo III), ad esempio, prevedono una Messa (n. 49), una processione (n. 50), il canto del *Veni Creator* (n. 50), due meditazioni dettate agli elettori (nn. 13, *d*) e 54), ecc.; alla fine del conclave si prescrivono delle domande rituali (n. 87), l'atto di ossequio e di obbedienza dei cardinali (n. 89), il ringraziamento a Dio (n. 89), la benedizione *Urbi et Orbi* (n. 59) e, infine, la solenne cerimonia d'inaugurazione del pontificato (n. 92), che sostituisce la precedente cerimonia d'incoronazione del Romano Pontefice (cf. n. 92 RPE). E nei

¹⁸ Vedi i nn. 43-45, 52, 55-61 e 79 UDG.

¹⁹ Il nuovo prescritto raccoglie la possibilità offerta agli infermi di scegliere un cardinale diverso dagli *infirmarii* per compilare la scheda —il quale dovrebbe fare un nuovo giuramento pubblico di segreto (per il giuramento di tutti gli elettori, abbastanza preciso come per contenere anche quello qui previsto, vedi n. 53 UDG), riguardante adesso specificamente il contenuto del voto del malato— che era presente al n. 69 della *Romano Pontifici eligendo*, ma che non sembra più realizzabile dal momento che gli unici a uscire dalla seduta elettiva sono gli *infirmarii*.

²⁰ Tale carattere "sacro" dell'elezione del Pontefice viene messo a giustificazione della norma che determina, nella Cappella Sistina, il luogo di celebrazione delle sedute elettive (cf. n. 51 UDG): «considerata la sacralità dell'atto e perciò la convenienza che esso si svolga in una sede confacente, nella quale, da una parte, le azioni liturgiche ben si compongano con le formalità giuridiche e, dall'altra, agli elettori sia reso più facile preparare l'animo ad accogliere le interiori mozioni dello Spirito Santo, dispongo che l'elezione continui a svolgersi nella Cappella Sistina, ove tutto concorre ad alimentare la consapevolezza della presenza di Dio, al cui cospetto ciascuno dovrà presentarsi un giorno per essere giudicato» (*proemio* UDG).

momenti più importanti, gli elettori sono tenuti ad esprimere giuramenti che chiamano Dio a testimone del loro operato; ad esempio, nel momento di deporre la scheda, i cardinali devono dire: «Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto» (n. 66 UDG). Anche questo carattere "rituale" del conclave determina non poche conseguenze giuridiche e procedurali, lungo tutta la legge, che però sono sostanzialmente le stesse previste dalle norme precedenti.

3. *Il segreto*

Per garantire in modo ancora più determinato sia la sacralità dell'atto, sia l'isolamento degli elettori, inteso come requisito di libertà per gli elettori stessi e per l'insieme dell'elezione²¹, la *Universi Dominici gregis* raccoglie le norme sul segreto già presenti nella normativa precedente. In tal senso, conferma le scomuniche *latae sententiae* per la violazione del segreto sull'elezione del Pontefice da parte del personale di servizio (n. 58 UDG), per il delitto di simonia (n. 78 UDG), per la proposizione del veto o esclusiva nell'elezione del Pontefice (n. 80 UDG) e per promesse, patteggiamenti, ecc. riguardanti l'elezione del Pontefice (n. 81 UDG)²².

In questa riproposizione delle pene previste dalla normativa precedente, balzano agli occhi due problemi giuridici, che segnaliamo qui di seguito (anche se non potremo risolverli in questa breve presentazione). Il primo, riguarda il fatto che l'ordinamento penale canonico orientale non conosce le pene *latae sententiae* (cf. can. 1408 CCEO) e, quindi, la legislazione sull'elezione del Romano Pontefice (universale, come abbiamo detto) rimane, nei casi in cui il delitto sia commesso da un fedele orientale, di difficile interpretazione e applicazione. Il secondo problema riguarda la determinazione della pena prevista per la violazione del segreto da parte del personale al servizio dell'elezione. In effetti, vi è la scomunica del n. 58 UDG; ma nel giuramento che queste persone devono emettere prima

²¹ La protezione della libertà è preoccupazione del legislatore canonico (cf. cann. 170 e 172 § 1 CIC), che nella provvista dell'ufficio primaziale manifesta tutta la sua portata; non si dimentichi che anche in questo secolo, S. Pio X fu eletto grazie al veto interposto dalle autorità civili di un Paese europeo al cardinale Rampolla. Per un breve studio sul segreto in generale nell'ordinamento canonico, cf. G. MORI, *Segreto. IX) Diritto canonico*, in «Enciclopedia giuridica», XXVIII, Roma 1992.

²² Cf., rispettivamente, nn. 58, 79, 81 e 82 *Romano Pontifici eligendo*, cit.

dell'inizio dell'elezione si parla soltanto di «quelle sanzioni spirituali e canoniche che il futuro Sommo Pontefice (cf. can. 1399 del CIC.) riterrà di adottare» (n. 48 UDG). Il passo parallelo della legge precedente comminava già la scomunica nel giuramento, oltre a ripeterla poi da sé (cf. nn. 46 e 58 RPE). Vi è, quindi, una certa incongruenza fra i due prescritti della norma in vigore, che ci sembra di poter risolvere, in un primo approccio, solamente mediante l'applicazione della pena *latae sententiae* al momento della commissione del delitto, soggetta all'esame ulteriore da parte del nuovo Pontefice.

Oltre alle sanzioni penali, la normativa sul segreto è molto presente ed abbondante nella legge, anche se il legislatore dichiara di avere «voluto semplificare e ridurre all'essenziale le relative norme, così da evitare perplessità e dubbi, e forse anche successivi problemi di coscienza in chi ha preso parte all'elezione» (*proemio* UDG). Già prima dell'inizio dell'elezione in senso proprio, viene richiesto il segreto, ad esempio, nel voto per le questioni di maggiore importanza nelle congregazioni generali dei cardinali (cf. n. 10 UDG) e nelle eventuali votazioni per l'elezione del camerlengo e del penitenziere maggiore (cf. n. 15 UDG)²³, così come nel giuramento che emettono tutti i cardinali partecipanti alle congregazioni generali (e non soltanto gli elettori), riguardante «tutto ciò che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione del Romano Pontefice» (n. 12 UDG). E poi si continua a stabilire l'obbligo di segreto lungo la normativa sulla procedura elettiva, con altrettanta insistenza (vedi i nn. 53, 55, 59-60, 71, ecc. UDG).

4. La procedura dell'elezione

Novità saliente della normativa che esaminiamo è l'abrogazione di due possibilità di procedere all'elezione in via "straordinaria", vale a dire l'acclamazione e il compromesso²⁴. Il *proemio* della legge giustifica tale

²³ In realtà, in questi due casi non si fa altro che applicare alle fattispecie prese in considerazione la legislazione generale sulle elezioni (cf. can. 172 CIC).

²⁴ Cf. *proemio* e n. 62 UDG. La designazione «per acclamazione o per ispirazione si ha quando i cardinali elettori, come ispirati dallo Spirito Santo, liberamente e spontaneamente proclamano uno, all'unanimità e a viva voce, Sommo Pontefice» (n. 63 RPE). Il *compromesso*, invece, si verifica quando «in certe circostanze particolari i cardinali elettori affidano ad un gruppo di loro il potere di eleggere, al posto di tutti, il Pastore della Chiesa cattolica» (n. 64 RPE). La legislazione posteriore alla *Romano Pontifici eligendo* aveva già abbandonato ogni riferimento all'acclamazione; sul compromesso, invece, l'evoluzione ha portato a prevederlo come sistema "normale" per eleggere nel diritto latino

scelta sulla base della voluta chiarezza, semplicità e trasparenza nelle operazioni di designazione del nuovo Pontefice, così come sull'esigenza di manifestare anche esternamente la responsabilità personale di ciascun membro del collegio elettore²⁵. L'elezione del Romano Pontefice deve avvenire, quindi, soltanto per il sistema denominato di "scrutinio" (cf. n. 62 UDG)²⁶.

Nelle formazioni dei *quorum* necessari perché si abbia l'elezione vi è stata anche una piccola modifica. Si è mantenuto il cosiddetto *quorum* strutturale esigendo la presenza tendenziale della totalità dei cardinali (come abbiamo già detto) e conferendo rilevanza giuridica ad ogni effettiva presenza, anche se l'espressione della volontà individuale si manifesta in un voto nullo o in bianco²⁷. Per quanto riguarda il *quorum* funzionale (il numero di voti necessario per essere eletto), invece, la legge precedente esigeva i due terzi più uno dei suffragi (cf. n. 65 RPE); la *Universi Dominici gregis*, ne richiede soltanto i due terzi, a meno che «il numero dei Cardinali presenti non possa essere diviso in tre parti uguali», nel cui caso è richiesto un suffragio in più (cf. n. 62 UDG). Tuttavia, questo requisito cade dopo trenta votazioni senza esito positivo (cf. nn. 63 e 74 UDG). In tale evenienza i cardinali sono chiamati ad esprimere per maggioranza assoluta il loro parere sul modo di procedere, esigendo in ogni caso, per l'elezione, la maggioranza assoluta dei suffragi (cf. n. 75 UDG).

Nei rimanenti aspetti della procedura elettiva, i cambiamenti sono stati

(cf. cann. 174 e 175 CIC), e a ignorarlo totalmente nella legislazione universale orientale. Sembra che la scelta della *Universi Dominici gregis* si ponga sulla stessa strada di abbandono dei modi "peculiari" di elezione.

25 «Dopo matura riflessione sono giunto, quindi, nella determinazione di stabilire che l'unica forma in cui gli elettori possono manifestare il loro voto per l'elezione del Romano Pontefice sia quella dello scrutinio segreto, attuato secondo le norme più sotto indicate. Tale forma, infatti, offre le maggiori garanzie di chiarezza, linearità, semplicità, trasparenza e, soprattutto, di effettiva e costruttiva partecipazione di tutti e singoli i Padri Cardinali, chiamati a costituire l'assemblea elettiva del Successore di Pietro» (*proemio* UDG).

26 La dottrina canonica ha discusso, soprattutto in tempi passati, la possibilità che il Papa stesso nomini un suo successore, determinandosi in generale per la risposta affermativa sulla base della suprema potestà del Romano Pontefice (cf. X. WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*, II, cit., n. 405, p. 466-469).

27 Dal n. 68 UDG si evince l'impossibilità delle astensioni. Tale configurazione del *quorum* è uguale a quella prevista in generale dai cann. 119, 1° CIC e 956 § 1 CCEO.

minimi. L'elezione si struttura in tre fasi (pre-scrutinio, scrutinio e post-scrutinio) rette dalle relative norme (cf. nn. 64-70 UDG), con gli aggiustamenti necessari per lo spostamento degli "infermieri". Si mantiene anche la ricerca della sicurezza giuridica, in un piano quindi più sostanziale che procedurale, mediante la protezione della validità dell'elezione anche se alcuni voti possano essere nulli (cf. n. 69 UDG).

5. *Insedimento dell'eletto*

Lo scrutinio finisce con la designazione del candidato (cf. n. 70 UDG) che, com'è ben noto, non implica necessariamente la fine dell'elezione (cf. n. 91 UDG): la provvista dell'ufficio richiede l'accettazione e l'ordinazione episcopale dell'eletto. La legge, però, non prevede il da farsi nel caso di non accettazione²⁸. Prescrive, invece, l'ordinazione episcopale immediata nel caso che l'eletto non sia già vescovo (cf. n. 88 UDG).

La legge non ha voluto neanche precisare il momento dell'acquisto della potestà dell'ufficio nell'eventualità che sia eletta una persona che non abbia ancora la condizione episcopale. L'argomento è stato molto discusso in dottrina sia dal punto di vista teologico che da quello più strettamente giuridico²⁹. Il legislatore non ha fatto altro che ribadire la necessità che «l'eletto privo del carattere episcopale sia subito ordinato Vescovo» (n. 88 UDG)³⁰. Riesce difficile, però, immaginare l'ipotesi di un vescovo di Roma, pastore universale della Chiesa e capo del collegio dei vescovi che non sia personalmente insignito della dignità episcopale.

Senza poter qui dare una soluzione al problema, appuntiamo soltanto un dato formale scaturente dalla legge stessa, ripreso a sua volta dalla normativa della *Romano Pontifici eligendo*: il fatto che il n. 88 è suddiviso in due capoversi, il primo dei quali dedicato all'eletto vescovo che, con

²⁸ Si ha soltanto un'indicazione di tipo piuttosto esortativo: «Prego, poi, colui che sarà eletto di non sottrarsi all'ufficio, cui è chiamato, per il timore del suo peso, ma di sottomettersi umilmente al disegno della volontà divina. Dio, infatti, nell'imporgli l'onere, lo sostiene con la sua mano, affinché egli non sia impari a portarlo; nel conferirgli il gravoso incarico, gli dà anche l'aiuto per compierlo e, nel donargli la dignità, gli concede la forza affinché egli non venga meno sotto il peso dell'ufficio» (n. 86 UDG).

²⁹ Per un riassunto della discussione classica, cf., per tutti, X. WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*, II, cit., nn. 405-407, p. 466-470; oggi, mutate le premesse ecclesiologiche, la conclusione sarebbe stata probabilmente diversa, come appuntiamo nel testo.

³⁰ Già il codice di diritto canonico si era espresso nei medesimi termini (cf. can. 332 § 1), e altrettanto aveva fatto il codice dei canoni delle Chiese orientali (cf. can. 44 § 1).

l'accettazione, «acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale»; il secondo capoverso, invece, contenente soltanto l'indicazione che l'eletto non vescovo sia ordinato, senza un cenno all'acquisto della potestà. In ogni caso, l'accettazione dell'ufficio dovrà contenere almeno la volontà di ricevere l'ordinazione episcopale.